

COPIA



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva
n. 7 del 20 gennaio 2020

O G G E T T O: "Programmazione triennale del fabbisogno personale 2019/2021 e piano annuale assunzioni 2019.

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di gennaio, alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Esecutiva, Signori:

- | | | | |
|----|-----------|---------|------------|
| 1. | BORZACCHI | Sergio | Presidente |
| 2. | GUARISCO | Marco | Assessore |
| 3. | QUATRINI | Alessia | Assessore |
| 4. | TOSONI | Alberto | Assessore |

All'appello nominale risulta assente l'Assessore GUARISCO.

Partecipa il Vice Segretario Maria BELLUCCI che redige il verbale di seduta. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sergio BORZACCHI prosegue la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2019/2021 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2019".

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'articolo 91 del Testo Unico prevede che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 statuisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone: "Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...";

- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone altresì che: “Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”;
- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico stabilisce che: “Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”;
- l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, prevede che “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (...);
- l'art. 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dice che. “Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.”
- il comma 557-ter del medesimo articolo aggiunge che “in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ossia il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- il comma 557-quater, introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede che, “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, ovvero del triennio 2011-2013;

- l'art. 76, comma 4, del D.L. 112/08, come convertito dalla L. n. 133/08 e s.m.i., detta: "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- il comma 28 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 stabilisce che la spesa di personale assunto a tempo determinato e forme flessibili non può superare la spesa del 2009 per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale;
- l'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 190/2014 obbliga le amministrazioni pubbliche ad assumere esclusivamente le categorie di soggetti ivi indicate: vincitori di concorsi appartenenti a graduatorie vigenti o approvate alla data dell'1.1.2015, e, per mobilità, i dipendenti provinciali da ricollocare;
- l'art. 1, comma 228 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Visti:

- il principio contabile n. 1 del 03.07.2001 ad oggetto la “Programmazione e previsione nel sistema di bilancio”, emanato dall’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali, il quale individua l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale specifico atto di programmazione preliminare alla previsione annuale e pluriennale e quale allegato alla relazione previsionale e programmatica;
- il comma 424 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 in relazione al quale: “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;
- l’art.3 commi 5 e seguenti del D.L.24.06.2014, n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11.08.2014 n. 114 che così dispone: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste

dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed in particolare:

- art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;
- art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

Valutato nel merito il triennio da considerare per il comma 557 – quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, alla luce del quesito n. 68 rilevato dal sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, che specifica che per gli enti in sperimentazione nell'anno 2012, la stessa annualità debba essere esclusa dal calcolo della media del triennio e fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013;

Considerato che la media del triennio 2011 – 2012 – 2013 è pari ad euro 597.098,72 e che le spese programmate per l'anno 2019 sono pari ad euro 382.082,13;

Richiamato l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, c. 424 che stabilisce che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore dalla legge stessa ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la

sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il comma di cui trattasi non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della L. 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono nulle;

Considerato che per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato:

- l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, nel testo modificato dall'art. 11, comma 4bis del DL 90/2014, che le limitazioni ivi previste (50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006;
- tuttavia tale norma è stata oggetto di interpretazioni discordanti dal parte delle locali sezioni di controllo della Corte dei Conti;
- secondo l'indirizzo più restrittivo, anche gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale debbono comunque garantire l'osservanza del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le stesse finalità;

Visti:

- l'art. 41 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 23.06.2014, n. 89 che prevede, nel caso di superamento dei tetti medi di pagamento, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo;
- la Legge di bilancio 2017 dispone che per le regioni e le città metropolitane il premio consiste nella possibilità di aumentare del 10% il limite di spesa per il lavoro flessibile.
- Per i comuni invece la capacità assunzionale viene portata al 75% delle cessazioni dell'anno precedente, ma solo se "il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente
- sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". In pratica, a questi comuni virtuosi viene esteso il regime di favore attualmente previsto per i comuni con popolazione compresa tra 1000 e 10000 abitanti (previsto dall'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 208/2015, come introdotto dall'articolo 16, comma 1-bis, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016);

Rilevato che:

- rispetto al 2016 si deve evidenziare che non è stata riproposta la deroga per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% che consentiva loro di arrivare fino al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni;
- A queste capacità assunzionali si devono aggiungere quelle del triennio precedente non utilizzate e che sono le seguenti:
 - Capacità assunzionali 2014: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
 - Capacità assunzionali 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

Considerato che l'attuale Amministrazione si riserva di decidere di non assumere personale salvo per motivi che dovessero verificarsi durante l'esercizio finanziario 2019 e legati specificatamente alle attività aziendali;

Visti:

- l'art. 16 della L. 183/2011 che dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale (G.E. 5/2020)
- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive (G.E. 6/2020)

Considerato che:

- non rientra negli obblighi per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'Ente non rientra nelle procedure di attuazione della mobilità per interscambio o compensazione così come previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015;

- i semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. es Corte dei Conti Lombardi – Sezione Regionale di Controllo parere n. 462/2012; Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di Controllo parere n. 20/2014) quali nuove assunzioni ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;

Premesso che:

- le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4 c. 1 lett. del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo relativamente all'azienda quali manutenzioni recinzioni, semina cereali e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione degli stessi o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente;
- nel merito del ricorso al lavoro flessibile, il comma 4 bis del richiamato D.L. 90/2014, stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

Preso atto che l'Università Agraria ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

Visti i commi 4 e 4 - bis del sopra richiamato art. 6 del D.lgs 165/2001, che testualmente recitano quanto segue:

- Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del
- fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- **4-bis.** Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;

Preso atto che nel calcolo della spesa del personale non si è tenuto conto delle società partecipate, in quanto non ricorre la fattispecie;

Dato atto che :

- l'Università Agraria di Tarquinia non rientra tra i soggetti tenuti al rispetto del patto di stabilità;
- si rileva una riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale, rispetto al complesso delle spese correnti di cui al medesimo comma 557 lettera a), che si evidenzia nell'allegato che di seguito si riporta:
 - triennio 2011-2011-2013 = 39,27% (secondo l'ipotesi di lettura privilegiata);
 - per il 2014 = 41,93%
 - per il 2015 il suddetto rapporto calcolato sui dati assestati alla data attuale è pari a 46,05%;
 - per il 2016 = 35,80%;
 - per il 2017 = 31,08%;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1, comma 557 quater , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2017, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2012-2013, definito come parametro fisso ed imm modificabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - sezione autonomie;

Dato atto che all'attuazione degli interventi previsti per le assunzioni a tempo determinato si provvederà su richiesta dei responsabili delle posizioni organizzative;

Ritenuto che:

- la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;
- l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali posto che la dotazione, come determinata, presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizione legislative vincolistiche in materia di assunzioni;

Considerato che è intervenuta n. 1 cessazione nel 2018 (categoria B7 - 1 posto di collaboratore amministrativo) per raggiunti limiti di pensionamento di anzianità e nessuna per il 2019;

Ritenuto altresì, di prevedere, allo stato attuale, altre assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019, se non per la copertura di posti infungibili che si rendessero vacanti nell'anno per dimissioni, mobilità esterne, collocamento a riposo etc., dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire solamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

Atteso che previa attenta valutazione dell'incidenza dei costi e della disponibilità finanziaria sarà possibile il ricorso a forme flessibili di impiego (convenzioni ai sensi dell'art. 14 CCNL 21/01/2004, somministrazione lavoro, tempo determinato), nei casi e con i limiti fissati dalla normativa di riferimento:

- per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
- per la sostituzione di personale assente per maternità e congedi parentali;
- per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio;
- per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;
- per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi;

Evidenziata comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio;

Dato atto infine che la presente proposta di deliberazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il relativo parere;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dal responsabile del Servizio interessato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. B D.L.

10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell' Ente:

Visti:

- il D.L. 24 giugno 2014 n 90, convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014;
- il Decreto Legge n. 101 del 31.8.2013 convertito nella legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni";
- Legge di Bilancio 2018;
- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 "Spending Review"; il D.L. 216/2011 "Milleproroghe", convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010; lo Statuto vigente;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 27.10.09, n. 150;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DELIBERA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s'intende approvata

1. Approvare la seguente proposta di approvazione della programmazione triennale di fabbisogno del personale 2019/2021 del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato, e piano annuale delle assunzioni 2019;
2. Dare atto che risulta rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L.n.296/2006, secondo i nuovi dettami della L. 114/2014 (allegato A);
3. Dare atto che si rileva una riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale, rispetto al complesso delle spese correnti di cui al medesimo comma 557 lettera a) (allegato B);
4. di approvare, ai sensi dell'art. 39 – comma 1° - della Legge 449/97 e s.m., la programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Ente relativamente agli anni 2017-2019 e piano occupazionale anno 2017 come segue:
 - copertura per mobilità esterna e, in subordine, per concorso pubblico, degli eventuali posti infungibili che si rendessero vacanti nell'anno per dimissioni, mobilità esterne, collocamento a riposo etc. dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire solamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e senza costi aggiuntivi;

- ricorso, se necessario, all'assunzione di personale a tempo determinato nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni normative con ricorso a forme flessibili di impiego (convenzioni ai sensi dell'art. 14 CCNL 21/01/2004, somministrazione lavoro, tempo determinato), nei casi e con i limiti fissati dalla normativa di riferimento, previa attenta valutazione dell'incidenza dei costi e della disponibilità finanziaria e senza costi aggiuntivi:
 - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
 - per la sostituzione di personale assente per maternità e congedi parentali,
 - per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
 - per lo svolgimento di attività stagionali,
 - per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio,
 - per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio,
 - per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi.
5. Dare atto che la possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato è quella di cui al prospetto elaborato dal competente Ufficio Personale (allegato C);
 6. Dare atto che non sono previste assunzioni a tempo determinato se non per attività specifiche, riferite alla gestione dell'azienda cerealicola – zootecnica, che saranno di volta in volta verificate e di cui si darà conto dell'incidenza sulla spesa del personale fissato per l'esercizio 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse;
 7. Dare atto che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
 8. Dare atto che la presente proposta di deliberazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il relativo parere sul bilancio pluriennale 2019/2021;
 9. Dare atto che tale programmazione:
 - ✓ potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;
 - ✓ relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà

- in sede di consuntivo annuale potrà essere integrata, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;
10. la relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio 2019;
 11. Demandare al Responsabile del Servizio Personale gli atti connessi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
 12. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Lazio, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971, n.1034.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

La deliberazione è approvata con voti unanimi

La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto.



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi, 17-01016 TARQUINIA Codice Fiscale 00076220565

**Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.**

20 GEN. 2020

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del _____

Servizio Finanziario - Aziendale

**Oggetto: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2019/2021
E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2019".**

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Tarquinia, 17.01.2020

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maria Bellucci*

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b D.L. 10.10.2012 N. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 17.01.2020

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maria Bellucci*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Sergio Borzacchi

Il Vice Segretario
f.to Maria Bellucci

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 21 GEN. 2020



Il Vice Segretario
Maria Bellucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato online sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 21 GEN. 2020 al 05 FEB. 2020

Tarquinia, li 21 GEN. 2020

Il Vice Segretario
Maria Bellucci